



INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE E NELL'UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE PREVISTI DALLO STATUTO FEDERALE E DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con Delibere nn. 1538 del 9 Novembre 2015 e 1613 del 4 settembre 2018 il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva.

In relazione alle posizioni vacanti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura Federale presso la Federazione Ginnastica d'Italia istituiti in attuazione alle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., il Consiglio Direttivo Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto Federale e del Codice della Giustizia Sportiva, intendono presentare la propria candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederali e/o per l'Ufficio della Procura Federale:

ORGANI GIUDICANTI

DI PRIMO GRADO

Tribunale Federale: n. 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Tribunale Federale: n. 1 (uno) componente in qualità di Presidente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.



La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Giudice Sportivo Nazionale: n. 1 (uno) componente nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Giudice Sportivo Nazionale Supplente: n. 1 (uno) componente in qualità di Presidente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Giudice Sportivo Territoriale – Area Nord: n. 1 (uno) componente nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

Giudice Sportivo Territoriale – Area Sud Supplente: n. 1 (uno) componente nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.



Requisiti (art. 20 dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva.

DI SECONDO GRADO

Corte federale di appello/Corte Sportiva di appello: n. 4 (quattro) componenti nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

Corte federale di appello/Corte Sportiva di appello: n. 1 (un) componente in qualità di Presidente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 20 *quinquies*, comma 4, dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), non rinnovabile per più di n. 2 (due) volte, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Procuratore Federale: n. 1 (uno) componente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (artt. 17 *quater* e 17 *quinquies* dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;



- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro). Il mandato non può essere rinnovato più di due volte, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva.

Sostituto Procuratore: n. 3 (tre) componenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Requisiti (art. 17 *quater* e 17 *quinquies* dello Statuto federale):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

La durata dell'incarico è prevista in anni n. 4 (quattro). Il mandato non può essere rinnovato più di due volte, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva.

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Ginnastica d'Italia, debbono esser corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;
- dal *curriculum vitae* debitamente sottoscritto del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.
- dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto;

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, POTRANNO ESSERE TRASMESSE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 17 FEBBRAIO 2021 ORE 13.00, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: FEDERGINNASTICA@PEC.IT



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente bando né quelle presentate con altro mezzo, e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FGI e del Codice della Giustizia Sportiva CONI

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web istituzionale nonché nell'apposita sezione denominata "Federazione Trasparenza" della Federazione Ginnastica d'Italia – F.G.I.